

PROVINCIA DI ORISTANO

Procedura negoziata informatizzata per l'affidamento dei lavori di intervento strutturale sul ponte della S.P. n.11 a valle della diga di Santa Chiara - CUP: F47H18003620002 - CIG: 81186108E8

VERBALE esame documenti comprova requisiti aggiudicataria.

L'anno duemilaventi il giorno 28 del mese di maggio, alle ore 9,30, nella sede della Provincia sita in Via Carboni ad Oristano, presso l'ufficio Appalti e Contratti si sono riuniti il Responsabile della fase di affidamento dei lavori in oggetto, Dott. Raffaele Melette, e il R.U.P., Ing. Marco Manai, per esaminare la documentazione acquisita ai fini della verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara dal R.T.I aggiudicatario, come di seguito indicata.

Premesso che:

- con determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali n. 48 del 21/01/2020 è stata indetta gara d'appalto per i lavori di intervento strutturale sul ponte della S.P. n.11 a valle della diga di Santa Chiara, da esperirsi mediante procedura negoziata informatizzata attraverso la piattaforma Sardegna Cat, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 ed aggiudicazione ai sensi dell'art.36, comma 9 bis) del D.lgs. n.50/2016, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso unico sull'elenco prezzi e con esclusione automatica delle offerte anomale, fissando l'importo dell'appalto in complessivi € 318.061,77+IVA, di cui: € 281.071,51+IVA per lavori soggetti a ribasso ed € 36.990,26+IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; con la stessa determinazione veniva approvato lo schema di lettera di invito e gli allegati da inviare ai n.20 operatori economici sorteggiati in modo casuale tramite la piattaforma Sardegna Cat;

-con determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali n. 249 del 5.03.2020, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla Costituenda ATI verticale tra Impresa Poing srl – San Gavino Monreale – (VS) - mandataria, e Consorzio Stabile Costruendo srl di Puegnago del Garda (BS) – mandante, prima classificata in gara con il ribasso del 30,411%, e per netti € 195.594,854+IVA, oltre ad € 36.990,26+ IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; inoltre, nella stessa determinazione si è stabilito che l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del d.lgs. n.50/2016, sarebbe diventata efficace dopo il completamento della verifica sul possesso dei prescritti requisiti dell'aggiudicatario, di cui dare atto con successiva determinazione;

-attraverso il sistema AVCPASS dell'Anac, e per la certificazione in esso non presente si è proceduto alla richiesta agli enti certificatori attraverso i canali ordinari della PEC e le piattaforme informatiche



dedicate, si è acquisita la documentazione ivi depositata al fine della verifica e della comprova dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura negoziata indicati nella lettera d'invito ed auto dichiarati in sede di gara dagli operatori economici della costituenda ATI, l'Impresa Poing srl di san Gavino Monreale (mandataria) e il Consorzio Stabile Costruendo srl di Puegnago del Garda (Mandante) e della consorziata esecutrice dei lavori De Rose Service srl.

Ad esito della verifica effettuata si è riscontrato quanto di seguito indicato in merito alle dichiarazioni prestate da ciascuna impresa.

Impresa Poing srl – San Gavino Monreale – (VS) – mandataria

E' stata acquisita la seguente documentazione:

1. in data 6.03.2020, il Certificato del Casellario Giudiziale dell'amministratore unico e socio dell'Impresa: Porru Alessandro; nella certificazione acquisita attraverso AVCPASS non risultano annotate sentenze di condanne.
2. In data 12.05.2020, il certificato del Casellario Giudiziale del socio di maggioranza Melas Anna; nella certificazione acquisita attraverso AVCPASS non risultano annotate sentenze di condanne.
3. in data 6.03.2020 il certificato del Casellario Informatico Anac, dal quale non risultano annotazioni, relativamente ai requisiti ex art. 80 del codice degli appalti, a carico dell'O.E. .
4. In data 6.03.2020 il Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, nel quale non risultano annotazioni a carico dell'impresa.
5. In data 31.03.2020 il certificato di visura camerale, nel quale si riscontrano i dati e le notizie afferenti l'impresa e nel quale non risultano annotate procedure di fallimento e procedure concorsuali in corso.
6. In data 09.03.2020 è stata rilasciata la certificazione di regolarità fiscale.
7. Dalla consultazione della White list disponibile nel sito della Prefettura di Cagliari risulta l'iscrizione della Poing srl di Villacidro con scadenza il 03/09/2020.
8. Mediante la piattaforma INPS/INAIL si è acquisito il Durc, il quale è risultato regolare e con validità della certificazione fino al 28.07.2020.
9. Con richiesta PEC del 2.04.2020, prot. n. 4588, è stata richiesta la certificazione in ordine al rispetto della normativa di cui alla legge n. 68/99. L'Aspal della Regione Sardegna con nota Pec del 2.04.2020, comunica che l'Impresa Poing srl non è soggetta alla disciplina della legge n. 68/99.
10. In data 02/04/2020 sono stati richiesti i certificati di carichi pendenti di Porru Alessandro e Melas Anna alla procura della Repubblica, presso il tribunale di Cagliari. In data 02.04.2020 la Procura ha rilasciato la certificazione richiesta e non risultano carichi pendenti.
11. Per quanto concerne il requisito tecnico professionale, si riscontra il possesso della qualificazione SOA per la categoria prevalente OG3 e per la scorporabile OS21 per le classificazioni adeguate all'appalto in oggetto.

Per quanto riguarda invece la categoria Scorporabile OS12A, in sede di gara l'impresa si è qualificata con i requisiti previsti dall'art. 90 del D.P.R. n.207/2010. Dalla piattaforma Anac si è acquisito il CEL, prot. n.38953 del 8.11.2019, rilasciato dal Comune di Tempio Pausania, in cui si attestano lavori eseguiti dalla Poing srl, pari a € 76.122,21 e rientranti nella Categoria OS12, analoghi a quelli specificati negli atti di gara. Relativamente alle spese per il personale, dalla certificazione acquisita da AVCPASS, limitandosi ai soli anni 2018, 2019,



sono risultate rispettivamente di € 330,570 e di € 592.740,00, ben superiori alla percentuale del 15% dei lavori eseguiti come richiesto dall'art. 90, DPR 207/2010. Con nota del 19.05.2010, l'Operatore ha presentato dichiarazione ex art. 47 del DPR n. 445/2000, contenente l'elenco dell'attrezzatura posseduta, con dati identificativi della stessa.

Consorzio Stabile Costruendo srl di Puegnago del Garda (BS) – mandante

E' stata acquisita la seguente documentazione:

1. in data 6.03.2020, il Certificato del Casellario Giudiziale dell'amministratore unico dell'Impresa: Triscari Antonino; nella certificazione acquisita attraverso AVCPASS non risultano annotate sentenze di condanne.
2. In data 6.03.2020, il certificato del Casellario Giudiziale del Direttore Tecnico Mesiti Girolamo; nella certificazione acquisita attraverso AVCPASS non risultano annotate sentenze di condanne.
3. In data 6.03.2020 il Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, nel quale non risultano annotazioni a carico dell'impresa.
4. In data 31.03.2020 il certificato di visura camerale, nel quale si riscontrano i dati e le notizie afferenti l'impresa e nel quale non risultano annotate procedure di fallimento e procedure concorsuali in corso.
5. In data 13.05.2020 è stata rilasciata la certificazione di regolarità fiscale.
6. Dalla consultazione della White list disponibile nel sito della Prefettura di Brescia risulta l'iscrizione del Consorzio Stabile Costruendo con scadenza il 19/12/2020. Inoltre si è proceduto in data 31.03.2020 attraverso il sistema BDNA a richiedere la certificazione antimafia della Ditta Triscari Costruzioni srl, socia del Consorzio, detentrica di una quota del capitale sociale superiore al 5%, e il sistema ha rilasciato in data 3.04.2020 la liberatoria ai sensi dell'art. 88, comma 1, del d.lgs. n. 159/2011.
7. Mediante la piattaforma INPS/INAIL si è acquisito il Durc, il quale è risultato regolare e con validità della certificazione fino al 6.06.2020, termine prorogato fino al 29.10.2020 dalla normativa antiCovid;
8. Attraverso la piattaforma Sintesi della Provincia di Brescia è stata richiesta la certificazione in ordine al rispetto della normativa di cui alla legge n. 68/99. La Provincia di Brescia in data 25.05.2020 ha rilasciato certificazione attestante che l'impresa non risulta censita nella Banca Dati dei Datori di Lavoro assoggettati agli obblighi derivanti dalla legge 68/99.
9. In data 01/04/2020 sono stati richiesti i certificati di carichi pendenti di Mesiti Girolamo e Triscari Antonino, rispettivamente, alla procura della Repubblica, presso il tribunale di Brescia e di Messina. In data 02.04.2020, la Procura di Brescia, e in data 3.04.2020, la Procura di Messina, hanno rilasciato la certificazione richiesta e non risultano carichi pendenti.
10. Per quanto concerne il requisito tecnico professionale, si riscontra il possesso della attestazione di qualificazione SOA per la categoria scorporabile OS11 e per classificazione adeguata ai lavori indicati in gara.

Infine in data 6.03.2020 si è acquisito il **certificato del Casellario Informatico Anac** e si è riscontrato a carico del Consorzio Stabile Costruendo la seguente annotazione:

„La Stazione Appaltante COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO, con nota prot. n. 13534 del 27.08.2018, acquisita al prot. ANAC al n. 71930 in data 28.08.2018, ha segnalato la risoluzione del contratto d'appalto avente ad oggetto i lavori di "Sistemazione ed adeguamento funzionale dei locali



al piano terra della ex sede municipale da adibire a biblioteca. Importo € 165.309,51. GIG 6925402E82 con la ditta "CONSORZIO STABILE COSTRUENDO SRL (CF 03782970986)" per grave inadempimento dell'appaltatore. In particolare è stato contestato il ritardo nell'esecuzione delle singole lavorazioni che non avrebbe consentito l'ultimazione dei lavori nei termini contrattuali. La presente annotazione è iscritta nell'Area B del Casellario Informativo, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per la gestione del Casellario Informativo dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 213, c.10, del d.lgs. n. 50/2016, adottato con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 533 del 6 giugno 2018, e non comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche „

- poichè la suindicata pregressa risoluzione contrattuale non risultava essere stata dichiarata in sede di gara, con nota prot. n. 3548 del 10.03.2020 sono stati richiesti chiarimenti e giustificazioni alle imprese concorrenti;

- con nota del 13.03.2020, acquisita al protocollo n. 3827 del 16.03.2020 di questa stazione appaltante, la mandataria riscontra la richiesta di chiarimenti, la quale si esaminerà più nel dettaglio in prosieguo, e allega una dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente in data 3.02.2020 alle ore 7:03 dall'amministratore unico del Consorzio Stabile Costruendo in cui si dichiara, ai sensi dell'art. 80, comma 5, del d.lgs. n.50/2016, che il Consorzio ha subito n. 2 risoluzioni contrattuali per inadempimento, una disposta dal Comune di Toscolano Maderno con nota del 15.01.2018, e l'altra dal Comune di Livigno con determina n. 210 del 6.05.2019, entrambe contestate in giudizio ed ancora pendenti. Allega, altresì, i provvedimenti di risoluzione dei Comuni suindicati, copia della nota dell'Anac, prot. n. 26806 del 2.04.2019, con la quale l'Autorità comunica l'annotazione nel casellario della risoluzione contrattuale disposta dal Comune di Toscolano Maderno, oltre all'ordinanza del Tribunale di Brescia che nomina un CTU, nell'ambito della causa con quest'ultimo Comune, e la sentenza del TAR Lombardia , n. 2245/2019, con la quale dichiara il difetto di giurisdizione del Tar a favore dell'autorità giudiziaria ordinaria in merito al ricorso sulla risoluzione disposta dal Comune di Livigno;

- con nota di questa stazione appaltante, prot. n. 4677 del 3.04.2020, non risultando chiare dalla documentazione suindicata le vicende risolutorie che hanno interessato il Consorzio, si chiedevano ulteriori chiarimenti ed in particolare le contestazioni precise formulate dalle stazioni appaltanti che hanno disposto le risoluzioni contrattuali e le eventuali controdeduzioni presentate dall'impresa;

- le imprese con nota del 15.04.2020, acquisita al protocollo dell'ente al n. 5233 del 17.04.2020, riscontravano la richieste di ulteriori chiarimenti rappresentando come si erano svolte le due vicende risolutorie che avevano interessato il Consorzio Stabile Costruendo.



Così completato il quadro documentale, a questo punto risulta fondamentale determinare la qualificazione giuridica della dichiarazione presentata dall'operatore economico in sede di gara, vale a dire: se la stessa sia da ritenere mendace oppure incompleta ed omissiva, in quanto da tale qualificazione discendono evidentemente conseguenze diverse. A tale riguardo è imprescindibile richiamare l'orientamento più recente della giurisprudenza amministrativa che in merito stabilisce una chiara differenziazione tra falsa dichiarazione, dichiarazione reticente e dichiarazione omissiva. Illuminante a tal proposito è la recente sentenza del Consiglio di Stato, SEZ. V – sentenza 12 maggio 2020 n. 2976, che prosegue nel filone interpretativo inaugurato con la sentenza dello stesso Consiglio di Stato, sez.V, 12 aprile 2019 n. 2407, secondo cui: *«La dichiarazione resa dall'operatore economico nella domanda di partecipazione circa le pregresse vicende professionali suscettibili di integrare «gravi illeciti professionali» può essere omessa, reticente o completamente falsa; è configurabile omessa dichiarazione quando l'operatore economico non riferisce di alcuna pregressa condotta professionale qualificabile come «grave illecito professionale»; è configurabile dichiarazione reticente quando le pregresse vicende sono solo accennate senza la dettagliata descrizione necessaria alla stazione appaltante per poter compiutamente apprezzarne il disvalore nell'ottica dell'affidabilità del concorrente; è, infine, configurabile la falsa dichiarazione se l'operatore rappresenta una circostanza di fatto diversa dal vero; la distinzione tra le tre fattispecie non risiede, dunque, nell'oggetto della dichiarazione che è sempre lo stesso (le pregresse vicende professionali dell'operatore economico), quanto, piuttosto, nella condotta di quest'ultimo; e ciò vale a meglio spiegare anche il regime giuridico: solo alla condotta che integra una falsa dichiarazione consegue l'automatica esclusione dalla procedura di gara poiché depone in maniera inequivocabile nel senso dell'inaffidabilità e della non integrità dell'operatore economico, mentre, ogni altra condotta, omissiva o reticente che sia, comporta l'esclusione dalla procedura solo per via di un apprezzamento da parte della stazione appaltante che sia prognosi sfavorevole sull'affidabilità dello stesso»*

La stessa sentenza prosegue affermando che: *«Il concetto di "falso", nell'ordinamento vigente, si desume dal codice penale, nel senso di attività o dichiarazione consapevolmente rivolta a fornire una rappresentazione non veritiera. Dunque, il falso non può essere meramente colposo, ma deve essere doloso»* -(Cons. Stato, sez. VI, 20 luglio 2009, n. 4504).

A questo punto si passa ad esaminare dettagliatamente quanto comunicato dall'operatore economico con la prima nota di riscontro ai chiarimenti richiesti e si procede a verificare quanto dallo stesso affermato in merito alla mancata dichiarazione. L'impresa dichiara: *«Anzitutto, la spett.le Provincia potrà senz'altro constatare che la dichiarazione è stata predisposta dal Consorzio*

mandante in data precedente alla gara, come risulta dal file "p7m" qui allegato (all. 1), la cui sottoscrizione digitale, da parte dell'Amministratore, è stata apposta in data 3.2.2020 alle ore 07:03:39, come da estratto grafico che segue: È altresì possibile dimostrare che tale documentazione sia circolata in data antecedente alla presentazione della domanda. Difatti, il file "eml" qui allegato (all. 2), contenente la prova dello scambio di documentazione tra le aderenti al RTI, comprova inequivocabilmente che lo scambio documentale è avvenuto in data **lunedì 3 febbraio 2020 alle ore 9:06.**"

E' fondamentale precisare che l'impresa invitata alla procedura è la Poing srl, che partecipa alla gara come mandataria di una costituenda ATI, pertanto è l'unico operatore abilitato e accreditato ad operare sulla piattaforma telematica Sardegna Cat all'interno della quale si svolge la procedura di cui in oggetto. Solamente la Poing srl poteva inserire la documentazione di gara richiesta per la partecipazione alla procedura negoziata alla quale era stata invitata. Ciò è fondamentale al fine che qui interessa. Infatti risulta, come asserito dalla mandataria e dalla documentazione acquisita agli atti, che la mandante abbia firmato digitalmente prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, stabilita per il giorno 3.02.2020 alle ore 12,00, una seconda dichiarazione da accompagnare al DGUE presentato in gara, nella quale si dichiaravano due pregresse risoluzioni contrattuali di cui era stato destinatario il Consorzio Stabile Costruendo srl. Risultava, altresì, sempre dalla documentazione presentata con la su richiamata nota di riscontro della Poing, che la mandante aveva effettivamente trasmesso alla mandataria la dichiarazione mancante, come dimostrato dalla ricevuta email del 3.02.2020 in cui si indicava : "al seguente link potrete scaricare la documentazione relativa alla pratica di cui in oggetto:

https://www.dropbox.com/sh/75g1cs9g1jvgurq/AAC7SWcj-255h0BKtdqj_tuoa?dl=3D=0

Si è proceduto alla verifica con accesso al link suindicato ed effettivamente risulta depositata la dichiarazione firmata digitalmente in cui si indicano le due pregresse risoluzioni contrattuali.

Da quanto suddetto è plausibile quanto comunicato dalla mandataria secondo cui : "l'assenza di tale dichiarazione nel portale di gara non può che essere ricollegabile ad un mero errore materiale e/o, in ipotesi, ad un mancato caricamento della stessa nella piattaforma telematica ". E comunque, in ogni caso, la responsabilità per la mancata allegazione della dichiarazione non può essere addebitata alla mandante, la quale non era abilitata ad operare sulla piattaforma di negoziazione utilizzata per la gara. Per tali ragioni non può ritenersi che la dichiarazione presentata in sede di gara sia stata presentata con dolo al fine di tenere all'oscuro la stazione appaltante delle precedenti vicende professionali, proprio perché l'invio alla mandataria della dichiarazione separata dal DGUE per essere inserite tra la documentazione di gara era tesa a portare a conoscenza della stazione appaltante le risoluzioni contrattuali. Tutt'al più può configurarsi una negligenza della mandataria ma non il dolo



della mandante. Inoltre è pur vero che una deliberata volontà di tenere nascoste tali vicende non avrebbe avuto senso dal momento che, essendo una di esse annotata nel casellario Anac, era certo che la stazione appaltante sarebbe venuta comunque a conoscenza dell'esistenza, come effettivamente è avvenuto, con il rischio di conseguenze molto gravi.

Pertanto, da quanto precede, si ritiene che sia da escludere il dolo nella presentazione di tale dichiarazione da parte dell'impresa mandante e che la stessa sia da qualificare come incompleta ed omissiva.

Da tale qualificazione discende, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. C-ter), e seguendo l'orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato, che debba procedersi all'esame delle due specifiche vicende risolutorie che hanno interessato il Consorzio Stabile al fine di valutare se tali illeciti professionali, per il comportamento tenuto dall'operatore economico, siano tali da far venir meno la fiducia di questa stazione appaltante e quindi escluderlo dalla gara e annullare l'aggiudicazione dei lavori al costituendo ATI.

Si passa ad esaminare la documentazione relativa alle due vicende risolutorie, in particolare le determinazioni di risoluzione contrattuale del Comune di Toscolano Maderno e di Livigno, le note di chiarimento dell'operatore economico, le controdeduzioni dell'impresa contenute nell'atto di citazione in giudizio davanti al tribunale di Brescia del primo Comune e nel ricorso al Tar Lombardia contro il secondo Comune.

Dagli atti acquisiti si rileva che in entrambe le vicende contrattuali sono presenti reciproche contestazioni di inadempimento da parte dei contraenti. Nella prima vicenda il Comune di Toscolano, con nota prot. 855 del 15.01.2018, contesta il mancato rispetto della conclusione dei lavori entro i previsti termini contrattuali e determina la risoluzione contrattuale per grave inadempimento. Il Consorzio a sua volta contesta al Comune la presenza di diverse carenze progettuali che hanno portato la direzione lavori ad emettere degli ordini di servizio, successivamente revocati, determinando quindi un ritardo nel portare avanti i lavori da parte dell'impresa; carenze progettuali che portarono, all'atto dell'emissione del 1° S.A.L. avvenuto in data 13.11.2017, all'iscrizione di riserve da parte dell'impresa per un importo di € 30.436,58, riserve che solo in parte, per un importo di € 5.419,26, venivano riconosciute dal Comune. A seguito di questo mancato pieno riconoscimento di quanto preteso dall'impresa per gli asseriti maggiori lavori vengono contestati ritardi nell'avanzamento dei lavori che, secondo quanto comunicato dalla direzione lavori, non avrebbero consentito di ultimare i lavori entro i termini stabiliti (23.12.2017) e pertanto assegnava all'impresa il termine di 15 giorni per ultimare i lavori. L'impresa a questo proposito contesta anche il termine finale dei lavori, stabilito, a suo dire, per effetto delle sospensioni lavori, al 22.01.2018. Da quanto precede risulta evidente che i contrasti e le reciproche contestazioni hanno avuto origine



dall'iscrizione delle riserve e dal mancato pieno riconoscimento delle stesse. Non risulta, in ogni caso, che da parte del Comune siano state avanzate contestazioni sotto il profilo della qualità dei lavori eseguiti dall'impresa.

Nella seconda vicenda del Comune di Livigno, stando agli atti acquisiti, i lavori hanno avuto un andamento non lineare causato, come asserito dall'impresa, dall'esigenza di predisporre delle perizie di variante, che hanno stravolto il progetto originario e portato proprio lo stesso operatore a richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento della stazione appaltante. Al che ha fatto seguito il tentativo da parte del Comune di un accordo transattivo non andato a buon fine che ha portato il Comune alla risoluzione del contratto con determina n. 210/2019.

Da quanto emerge dalla documentazione agli atti e dalle note di chiarimenti del concorrente, e a prescindere dalla fondatezza delle reciproche contestazioni dei contraenti, che dovrà essere acclarata nel giudizio pendente, a parer di questo seggio, il comportamento del concorrente, per le ragioni che hanno causato i contrasti con entrambi i Comuni, non è tale da mettere in dubbio la credibilità professionale dello stesso e quindi da far venir meno la fiducia di questa stazione appaltante.

Pertanto, per le ragioni suesposte, si propone:

- **di confermare l'aggiudicazione dei Lavori di intervento strutturale sul ponte della S.P. n.11 a valle della diga di Santa Chiara, stabilita con determinazione del dirigente Settore Affari Generali n. 249 del 5.03.2020, a favore della Costituenda ATI verticale tra Impresa Poing srl – San Gavino Monreale – (VS) - mandataria, e Consorzio Stabile Costruendo srl di Puegnago del Garda (BS) – mandante,**

De Rose Service srl. -Consoziata esecutrice dei lavori

E' stata acquisita la seguente documentazione:

1. in data 6.03.2020, il Certificato del Casellario Giudiziale dell'amministratore unico e socio di maggioranza dell'Impresa: De Rose Bruno; nella certificazione acquisita attraverso AVCPASS non risultano annotate sentenze di condanne.
2. in data 6.03.2020 il certificato del Casellario Informatico Anac, dal quale non risultano annotazioni, relativamente ai requisiti ex art. 80 del codice degli appalti, a carico dell'O.E. .
3. In data 6.03.2020 il Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, nel quale non risultano annotazioni a carico dell'impresa.
4. In data 31.03.2020 il certificato di visura camerale, nel quale si riscontrano i dati e le notizie afferenti l'impresa e nel quale non risultano annotate procedure di fallimento e procedure concorsuali in corso.
5. In data 11.03.2020 è stata rilasciata la certificazione di regolarità fiscale.
6. si è proceduto attraverso il sistema BDNA a richiedere la certificazione antimafia della Ditta De Rose service e il sistema ha rilasciato in data 31.03.2020 la certificazione liberatoria della Prefettura di Cosenza ai sensi dell'art. 88, comma 1, del d.lgs. n. 159/2011.



7. Mediante la piattaforma INPS/INAIL si è acquisito il Durc, il quale è risultato regolare e con validità della certificazione fino al 02.04.2020, termine prorogato fino al 29.10.2020 dalla normativa antiCovid;
8. Con richiesta PEC del 1.04.2020 è stata richiesta la certificazione in ordine al rispetto della normativa di cui alla legge n. 68/99. La Regione Calabria con nota Pec del 27/05/2020, ha rilasciato certificazione attestante che l'impresa non risulta censita nella Banca Dati dei Datori di Lavoro assoggettati agli obblighi derivanti dalla legge 68/99.
9. In data 01/04/2020 è stato richiesto il certificato dei carichi pendenti di De Rose Bruno alla procura della Repubblica, presso il tribunale di Brescia. In data 02.04.2020 la Procura ha rilasciato la certificazione richiesta e non risultano carichi pendenti.

A seguito delle verifiche effettuate, come sopra specificate, si propone di confermare l'aggiudicazione e dichiararne l'efficacia a favore della Costituenda ATI verticale tra Impresa Poing srl – San Gavino Monreale – (VS) - mandataria, e Consorzio Stabile Costruendo srl di Puegnago del Garda (BS) – mandante, come da determinazione del dirigente Affari Generali n. 249 del 5.03.2020.

Il presente verbale viene trasmesso al Dirigente del Settore Affari Generali per l'assunzione dei relativi provvedimenti.

Oristano, lì 28/05/2020

Letto, firmato e sottoscritto

Il Responsabile Fase di Affidamento – Dott. Raffaele Melette



Il RUP – Ing. Marco Manai



